

Ha assunto la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione del Capo dell'VIII Settore Viabilità, qui di seguito trascritta che costituisce la parte motiva dell'atto in oggetto:

IL CAPO DELL' VIII SETTORE

Premesso che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è dotato di regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per la progettazione ai sensi della ex Legge 109/1994 approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 04/11/2008;

Richiamato l'articolo 113 commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 50/2016 che recitano;

comma 1 art. 113 recita: "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti."

comma 2 art. 113 recita: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, dell'articolo 113 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzioni delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."

comma 3 art. 113 recita: "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale."

comma 4 art. 113 recita: "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori".

comma 5 art. 113 recita Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Preso atto che a seguito di quanto sopra, necessita provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Vista la PEC del Commissario Straordinario n. 5755/Gab. Del 27/11/2017, protocollo Generale n. 41196 del 27/11/2017, con la quale si invita a volere provvedere alla elaborazione del "Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione", ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Visto che il presente Regolamento è stato oggetto di discussione e siglato dalle OO.SS. in data 26/02/2018 e pertanto può essere proposto per la relativa approvazione;

Per quanto nella superiore narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale, il Geom. Michele Smiriglio nella qualità di Capo dell'VIII Settore Viabilità,

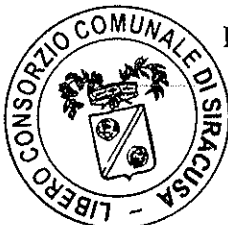
PROPONE

1)- di approvare per le motivazioni in premesse il "Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche (Art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.)"

2)- Di riconoscere gli incentivi per la progettazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno svolto le attività prima del 19 Aprile 2016, anche se queste non sono state pagate, Corte dei Conti delibera 18/2016;

3)- Che il presente Regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di G.P. n. 270 del 04/11/2008;

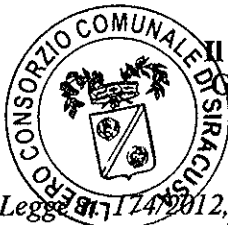
4)- Di trasmettere la presente deliberazione ai settori interessati per gli adempimenti di competenza.



Il Capo dell'VIII Settore
Geom. Michele Smiriglio

Accertato che sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i sotto specificati pareri di regolarità Tecnica e Contabile;

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

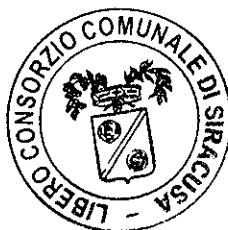


Il Capo dell'VIII Settore
Geom. Michele Smiriglio

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

Il Capo Settore del III
Dott. Antonio Cappuccio

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia"



Il Capo dell'VIII Settore
Geom. Michele Smiriglio





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

Visto che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, così come risulta trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER
LE FUNZIONI TECNICHE**

(Art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUNTA
PROVINCIALE

n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Contrattazione decentrata e regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Definizioni	Pag. 4
Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo	Pag. 5
Art. 4 - Gruppo di lavoro	Pag. 5
Art. 5 - Atto di Incarico	Pag. 6
Art. 6 - Informazione e pubblicità	Pag. 6
Art. 7 - Rapporti con altri Enti Pubblici	Pag. 6
Art. 8 - Copertura finanziaria	Pag. 6
Art. 9 - Calcolo del fondo per l'innovazione	Pag. 7
Art. 10 - Calcolo del Fondo per Funzioni Tecniche (FF)	Pag. 7
Art. 11 - Dipendenti ammessi ad usufruire degli incentivi	Pag. 7
Art. 12 - Ripartizione degli incentivi	Pag. 8
Art. 13 - Tempi di redazione dei progetti, costi e penalità	Pag. 9
Art. 14 - Determinazione dell'incentivo per complessità dei lavori	Pag. 9
Art. 15 - Liquidazione degli incentivi	Pag. 9
Art. 16 - Polizze Fideiussorie	Pag. 10
Art. 17 - Entrata in vigore disposizioni transitorie e finali	Pag. 11

ART. 1 CONTRATTAZIONE DECENTRATA E REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

comma 1 art. 113 recita: *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti."*

comma 2 art. 113 recita: *"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, dell'articolo 113 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico e necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti". Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzioni delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

comma 3 art. 113 recita: *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti*

dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.

Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

comma 4 art. 113 recita: "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori".

comma 5 art. 113 recita Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

L'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per :

- A) **"PROGETTO"**: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico;
- B) **"RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" (RUP)** di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge il RUP

propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;

- C) **"PROGETTISTA"**: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;
- D) **"COLLAUDATORE"**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016;
- E) **"GRUPPO DI LAVORO"**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4;
- F) **"LAVORO"**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
- G) **"FONDO"(F)**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016;
- H) **"FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF)**: parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ART. 3

COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

ART. 4

GRUPPO DI LAVORO

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (o da dipendenti di altri Enti pubblici, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Capo Settore competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di progettista ^(A)), di ufficio direzione lavori, di Coordinatore in fase di esecuzione, di collaudatore nel caso di lavori pubblici (se fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

A) La norma non è chiara nello stabilire se il progettista concorra alla ripartizione dell'incentivo oppure no. Nella presente ipotesi di regolamento si opta per la risposta affermativa. Nel caso l'Ente ritenga invece di non fare partecipare il progettista sarà da togliere tale figura.

ART. 5 ATTO DI INCARICO

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Capo Settore dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Capo Settore competente, su proposta del RUP.

ART. 6 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza annuale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.

ART. 7 RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

ART. 8 COPERTURA FINANZIARIA

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 2, devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere derivante dall'incentivo a carico del Bilancio dell'Ente, che trovano anch'essi copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o negli appositi stanziamenti di bilancio.

La somma dovuta a titolo di incentivo, è convenzionalmente inserita nelle risorse decentrate di cui al comma 3 art.31 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004 e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa.

ART. 9 CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20% del Fondo (F), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 10 CALCOLO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (FF)

L'80% del Fondo (F) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche**. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al (FF) è pari al 100%.

ART. 11
DIPENDENTI AMMESSI AD USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI

Sono ammessi ad usufruire degli incentivi di cui al presente regolamento, il Responsabile del Procedimento e coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, anche appartenenti ad altri settori, ed alle successive fasi di appalto, esecuzione e collaudo dell'opera o lavori, a cura del Dirigente/Capo Settore cui fa capo la realizzazione di quest'ultimi.

Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie.

ART. 12
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione è determinata dal competente Dirigente/Capo Settore, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata, del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- b) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- c) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti;

Gli incentivi saranno liquidati dal Dirigente/Capo Settore secondo la seguente ripartizione:

Ripartizione incentivo OO.PP (Scheda "A")				
A	Programmazione della spesa per investimenti	5%		5%
B	Responsabile Unico del Procedimento	25%		25%
C	Verifica preventiva dei progetti	5		5%
D	Direzione, Esecuzione lavori e contabilità lavori	33%		33%
F	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	7%		7%
G	Collaudo/Certificato di Regolare esecuzione	5%		5%
H	Collaborazione tecnica alla Direzione dei lavori	13%		13%
H1	Collaborazione amministrativa alla direzione dei Settori tecnici	2%		2%
I	Predisposizione procedure di gara, verifica requisiti partecipanti, aggiudicazione e stipula contratto	5%		5%
	Totale	100%	Totale	100%

Ripartizione incentivo Servizi o Forniture (Scheda "B")				
A	Programmazione della spesa per investimenti	5%		5%
B	Responsabile Unico del Procedimento	25%		25%
C	Validazione e verifica preventiva	5		5%
D	Direzione esecuzione contratto	35%		35%
E	Collaudo/verifica di conformità	5%		5%
F	Collaborazione tecnica alla esecuzione del contratto	15%		20%
G	Predisposizione procedure di gara, verifica requisiti partecipanti, aggiudicazione e stipula contratto	5%		5%
	Totale	100%	Totale	100%

ART. 13

TEMPI DI REDAZIONE DEI PROGETTI, COSTI E PENALITÀ

La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che la stessa Amministrazione vorrà all'uopo fornire.

Nel caso in cui in sede di programma opere pubbliche o con specifico atto siano fissati i termini per la conclusione del procedimento, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni mese di ritardo.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO PER COMPLESSITÀ DEI LAVORI

Il compenso incentivante è così stabilito in base alle seguenti classi di importo:

- a) per progetti di importo inferiori e sino a alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a D.Lgs 50/2016 € 5.225.000,00 = 2,00%
- b) per progetti di importo compresi tra la soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. a D.Lgs 50/2016 € 5.225.000,00 e sino a € 10.000.000,00 = 1,90%
- c) per progetti di importo superiore a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 = 1,80%
- d) per progetti superiori a € 20.000.000,00 = 1,50%

ART. 15

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

La liquidazione degli incentivi avverrà, anche tramite acconti, mediante apposita determinazione del Dirigente/Capo Settore competente, come segue:

A)- Responsabile Unico del Procedimento

- il 50% della quota dell'incentivo, entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione e finanziamento del progetto;
- il 20% della quota dell'incentivo, quando lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale;
- il 20% della quota dell'incentivo entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei lavori;
- il 10% della quota dell'incentivo, dall'esecutività della deliberazione di approvazione del collaudo finale dei lavori.

B)- Verifica preventiva dei progetti Art. 26 D.lgs. 50/2016

La relativa quota, sarà liquidata entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione e finanziamento del progetto;

C)- Esecuzione lavori

- il 50% della quota dell'incentivo, entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione e finanziamento del progetto;
- il 20% della quota dell'incentivo, quando lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale;
- il 20% della quota dell'incentivo entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei lavori;
- il 10% della quota dell'incentivo, dall'esecutività della deliberazione di approvazione del collaudo finale dei lavori.

D)- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

- La quota dell'incentivo per il CSE dell'incentivo, entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione del collaudo finale dei lavori.

E)- Collaudo

La relativa quota dell'incentivo, sarà liquidata in unica soluzione entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione del collaudo finale dei lavori.

F)- Collaborazione tecnica alla Direzione e contabilità

- il 50% della quota dell'incentivo, entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione e finanziamento del progetto;
- il 20% della quota dell'incentivo, quando lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 50% dell'importo contrattuale;
- il 20% della quota dell'incentivo entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei lavori;
- il 10% della quota dell'incentivo, dall'esecutività della deliberazione di approvazione del collaudo finale dei lavori.

G)- Personale amministrativo predisposizione procedure di gara, verifica requisiti partecipanti, aggiudicazione e stipula contratto

- il 50% della quota dell'incentivo, entro giorni 30 (trenta) dalla stipula del contratto;
- il rimanente 50% della quota dell'incentivo, entro giorni 30 (trenta) dall'esecutività della deliberazione di approvazione del collaudo finale dei lavori.

ART. 16 POLIZZE FIDEIUSSORIE

I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti.

I tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione potranno firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Ente ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale/tecnico nelle cat. C e D ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

L'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati per tutte le attività di cui al comma 2 art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le norme del presente Regolamento non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore della Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 e saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Vanno riconosciuti gli incentivi per la progettazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno svolto le attività prima del 19 Aprile 2016, anche se queste non sono state pagate, Corte dei Conti delibera 18/2016.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività di cui al comma 2 art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sia svolta per conto dell'Amministrazione nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell'ente, e quant'altro coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.

In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutte le attività di cui al comma 2 art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., approvati a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

Il presente Regolamento, che costituisce appendice al Regolamento Uffici e Servizi, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

Il presente regolamento consta di n. 17 articoli, è stato oggetto di discussione ed approvato dalle OO.SS. in data 26/02/2018

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento ed in particolare è abrogato il Regolamento per l'erogazione degli incentivi ex art. 18 della legge n.109/94, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 270 del 04/11/2008.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Carmela Florenzo

Il Segretario Generale
Dott. Alberto D'Arrigo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on - line

Dal 09 MARZO 2018 al 13 MARZO 2018

Col n. del Reg. pubblicazione

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on - line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2018 Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R.n.44/91 e s.m.i.;

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/91 e s.m.i.;

Siracusa, li 08/03/2018

Il Segretario Generale

